



*Club Alpino Italiano
Sezione Valtellinese
Sottosezione di Valdidentro*

REGOLAMENTO - bozza per l'assemblea 2007

I – COSTITUZIONE, SCOPI E MEZZI

Art. 1 - La Sottosezione di Valdidentro della Sezione Valtellinese di Sondrio del Club Alpino Italiano, fondata nel 2002, ha lo scopo di promuovere e diffondere l'alpinismo in tutte le sue forme e di difendere l'ambiente alpino. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

Art. 2 – Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 presso la sede sociale è costituita una biblioteca, si organizzano ascensioni ed escursioni, si cura la preparazione tecnica degli alpinisti, istituendo e diffondendo scuole di alpinismo in generale, si tengono in efficienza e, dove necessario, si ripristinano sentieri ed ogni opera alpina, si promuovono iniziative culturali, si perseguono le altre finalità previste dallo Statuto, dal Regolamento Generale e dal regolamento della Sezione.

II - I SOCI

Art. 3 – Sono previste le seguenti categorie di Soci: benemeriti, ordinari, familiari e giovani secondo le disposizioni dello Statuto, del Regolamento Generale e del Regolamento della Sezione Valtellinese, della quale fanno parte.

I Soci sono tenuti al pagamento delle quote fissate annualmente per le varie categorie entro il 31 marzo di ogni anno. Il Socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'Associazione, né usufruire dei servizi sociali e perde tutti i diritti spettanti ai Soci. La Sottosezione si riserva la facoltà di gravare i Soci di una quota annuale supplementare rispetto a quella fissata dalla Sezione, a completo beneficio dell'organizzazione della Sottosezione.

La qualità di Socio viene a cessare nei casi indicati dall'art. II 5 1° comma dello Statuto e con le conseguenze previste da detto articolo. Il Socio può dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza alcun diritto alla restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Art. 4 - L'appartenenza al Club Alpino Italiano implica l'obbligo di osservare le norme dello Statuto, del Regolamento Generale, di quello Sezionale e tutte le norme che sono emanate, ai sensi degli stessi, dai competenti Organi Sociali, compreso il presente Regolamento. I Soci esonerano la Sottosezione da ogni responsabilità per infortuni che

avessero a verificarsi in occasione di gite e di altre manifestazioni comunque organizzate dalla Sottosezione stessa, accettando, senza condizioni, per la definizione delle eventuali controversie, le disposizioni del l'art. 11 del Regolamento della Sezione e del C.A.I.

III - ORGANI DELLA SOTTOSEZIONE E AMMINISTRAZIONE SOCIALE

Art. 5 - La Sottosezione è retta dalle deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci, amministrata dal Consiglio Direttivo e rappresentata dal Presidente, in conformità alle disposizioni del presente Regolamento. Le cariche sociali sono elettive ed a titolo gratuito. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.

Art. 6 - L'Assemblea Generale dei Soci è convocata in seduta ordinaria una volta l'anno, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno ed in via straordinaria, su iniziativa del Consiglio Direttivo, oppure su domanda scritta contenente gli argomenti da trattare e firmata da almeno 3 Consiglieri o da 10 soci aventi diritto di voto, da presentarsi al Consiglio stesso, il quale fisserà la data l'assemblea entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 7 - L'Assemblea ordinaria esamina e discute le relazioni ed i bilanci consuntivi e preventivi, elegge i Soci alle cariche sociali, esamina e discute le iniziative della sottosezione. Esamina inoltre, tutti gli altri argomenti portati all'ordine del giorno.

Art. 8 - L'Assemblea straordinaria esamina gli argomenti per i quali è stata convocata.

Art. 9 - La convocazione delle Assemblee avviene a cura del Presidente o di chi ne fa le veci, su deliberazione del Consiglio Direttivo, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, da spedire ai Soci e, per quanto possibile, da inserire nelle pubblicazioni locali, almeno dieci giorni prima dell'Assemblea.

Nel caso di elezione di cariche sociali, l'avviso deve indicare il nome degli uscenti.

Art. 10 - Le deliberazioni delle Assemblee sono prese per alzata di mano o per appello nominale, oppure per votazione segreta, secondo le decisioni della maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto e sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione, che può tenersi anche un'ora dopo quella fissata per la prima, l'assemblea delibera con la presenza di qualunque numero di Soci.

Le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti, salvo diversa indicazione prevista dal Regolamento. L'assemblea delibera esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Le deliberazioni dell'Assemblea impegnano anche i Soci assenti. Ogni Socio ha diritto ad un voto e non potrà disporre di più di due deleghe di altri Soci in qualunque votazione dell'Assemblea. E' escluso il voto per corrispondenza.

Le elezioni alle cariche sociali si fanno con votazione libera e segreta. Il voto per la designazione e per l'elezione alla cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. È escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con più anzianità di iscrizione al C.A.I.

Art. 11 – L'Assemblea nomina, di volta in volta, il proprio Presidente e due scrutatori tra i Soci non ricoprenti cariche sociali. Il Presidente nominato sceglie il Segretario. Gli scrutini sono effettuati durante l'Assemblea, se possibile, oppure presso la sede sociale in seduta pubblica, da fissarsi prima della chiusura dell'Assemblea. Il verbale dell'Assemblea è firmato dal Presidente e dal Segretario e gli scrutini anche dagli scrutatori.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo dirige la Sottosezione, promuove le iniziative e le manifestazioni sociali, amministra il patrimonio con eccezione degli atti di straordinaria amministrazione, che restano di esclusiva competenza della Sezione, delibera l'ammissione di nuovi Soci alla Sottosezione e sottopone al Consiglio Direttivo della Sezione eventuali sanzioni disciplinari da irrogare ai propri Soci, convoca le Assemblee e ne predispone l'ordine del giorno, redige i bilanci, presenta annualmente la sua relazione morale e finanziaria, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e vigila sull'osservanza delle norme del Regolamento Sezionale e del presente Regolamento.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto di 11 Consiglieri. I membri del Consiglio durano in carica 3 anni trascorsi i quali saranno rinnovati. Nella votazione per l'elezione dei Consiglieri, ciascun Socio può esprimere un numero di preferenze non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere meno uno (dieci*). Tutti possono essere rieletti.

Il Consiglio così eletto, nella prima riunione dopo le votazioni elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere le cui cariche avranno la durata di un anno e potranno essere rinnovate.

I nominativi del Consiglio Direttivo così eletto devono essere comunicati, entro venti giorni dalla loro elezione, al Consiglio Direttivo Sezionale per la necessaria ratifica. In caso di mancata ratifica del Consiglio neoeletto, questi potrà ricorrere all'Assemblea della Sezione entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di mancata ratificazione da parte del consiglio di Sezione.

Art. 14 - I componenti del Consiglio che, senza giustificato motivo, non sono intervenuti a 3 sedute consiliari consecutive, possono essere dichiarati decaduti dalla carica.

Art. 15 - Qualora vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri, il Consiglio ne dispone la sostituzione secondo l'elenco dei non eletti nella votazione dell'Assemblea immediatamente precedente ed il nuovo eletto resta in carica fino alla fine del mandato del Consigliere sostituito.

Art. 16 - Il Consiglio è convocato dal Presidente, da chi ne fa le veci, o su richiesta di almeno 4 Consiglieri, mediante invio dell'ordine del giorno a tutti i Consiglieri. Le riunioni del Consiglio, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente e le deliberazioni devono essere assunte a maggioranza dei voti, con la presenza della maggioranza dei Consiglieri (almeno 6); in caso di parità prevale il voto espresso da chi presiede.

Il verbale delle riunioni del Consiglio è redatto dal Segretario e firmato dal Presidente e dal Segretario, dopo la lettura e l'approvazione durante la seduta consiliare successiva.

Art. 17 - Il Revisore dei Conti è eletto dall'Assemblea, dura in carica un anno ed è rieleggibile. Ha il compito di esercitare le funzioni previste dall'art. VI.I.6 del Regolamento Generale e può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Art. 18. - La Sottosezione è soggetta alle norme dello Statuto, del Regolamento Generale del C.A.I. e del Regolamento Sezionale.

Art. 19 - Il Presidente della Sottosezione controfirma con il Segretario i verbali delle riunioni dell'Assemblea Generale dei Soci e firma quello delle riunioni del Consiglio Direttivo e la relazione annuale morale e finanziaria; costituisce il collegamento tra la Sottosezione e la Sezione e partecipa, a titolo consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale.

Art. 20 - Il Segretario redige i verbali delle Assemblee Generali dei Soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo, cura l'invio al Consiglio Direttivo Sezionale dei verbali dell'Assemblea Generale dei Soci e, annualmente, del rendiconto della gestione organizzativa ed amministrativa della Sottosezione.

Art. 21 - Non sono ammesse iniziative personali in nome della Sottosezione se non da questa autorizzate per mezzo del Consiglio e non sono ammesse iniziative od attività di singoli soci in concorrenza con quelle programmate dalla Sottosezione, o a discapito di esse.

Art. 22 - Il Regolamento Sottosezionale dovrà essere approvato dall'Assemblea generale dei Soci, con le modalità di presenza e maggioranza prescritte e dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario della Sottosezione in carica all'epoca della sua approvazione.

Art. 23 - Le proposte di modifica del Regolamento Sottosezionale dovranno essere presentate all'Assemblea Generale dei Soci dal Consiglio Direttivo, per sua iniziativa, o per domanda sottoscritta di almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto.

Art. 24 - Le proposte di modifica del Regolamento Sottosezionale dovranno essere portate a conoscenza dei Soci mediante affissione all'albo Sottosezionale, per un periodo di almeno 15 giorni, prima della convocazione dell'Assemblea alla quale dovranno essere sottoposte.

Art. 25 - Il regolamento Sottosezionale approvato dall'Assemblea Generale dei Soci dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo della Sezione che lo rende esecutivo. Qualora il Consiglio Direttivo della Sezione, in sede di disamina e discussione del Regolamento Sottosezionale presentato per la delibera sulla sua esecutività, vi apporti delle modifiche, il Regolamento dovrà essere nuovamente sottoposto, per l'approvazione, all'Assemblea Generale dei Soci della Sottosezione e riproposto all'attenzione del Consiglio Direttivo della Sezione ai fini di cui al primo comma.

Art. 26 - In caso di scioglimento della Sottosezione la sua Assemblea Generale potrà ricorrere all'Assemblea Generale della Sezione e, in seconda istanza, al Comitato Direttivo Regionale. La liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti competente per territorio. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.

Art. 27 - Per quanto non specificato espressamente nel presente Regolamento, si richiamano le norme dello Statuto, del Regolamento Generale del C.A.I. e del Regolamento Sezionale.

